

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI OPERE IN DELEGAZIONE
AMMINISTRATIVA INTERSOGETTIVA AI SENSI DELL’ART 51 TER
DELLA L.R. 14/2002**

**INTERVENTO: MIGLIORAMENTO DELLA CICLOVIA FVG 2 TRA GRADO, SAN
CANZIAN D’ISONZO E STARANZANO E CONNESSIONE DELLA
STESSA CON LA RETE ECOLOGICA E DELLA MOBILITA’
LENTA CUP C61B18000970002**

ENTE DELEGANTE: COMUNE DI STARANZANO

**ENTE DELEGATARIO: CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL
MONFALCONESE**

Tra il COMUNE DI STARANZANO, di seguito chiamato “delegante”, con sede in Staranzano, CAP 34079 – Piazza Dante Alighieri n. 26, C.F. e Partita IVA 00123080319, nella persona del Responsabile del Settore Tecnico Geom. Diego Dotto, incaricato dal Sindaco con Decreto n. 15 del 07.08.2019, ed autorizzato ad intervenire nel presente atto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 18 del 12.02.2020;

E

Il CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL MONFALCONESE, di seguito chiamato “delegatario”, con sede in via Bologna n. 1 a Monfalcone, CAP 34074, C.F. 81001290311 e P. IVA 00087070314, nella persona del direttore generale, dott. Cesare Bulfon, autorizzato ad intervenire nel presente atto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 865/06 dd. 10.03.2020;

Premesso che:

Ai sensi dell’art. 17 della legge regionale n. 26 dd. 12.12.2014, viene approvato annualmente il Piano dell’Unione che costituisce lo strumento partecipativo di programmazione e pianificazione di carattere generale delle politiche di area vasta.

In base al Piano dell’Unione ed in funzione della procedura di concertazione delle politiche di sviluppo del sistema integrato Regione-Autonomie locali sono state messe a disposizione risorse specifiche per la realizzazione di alcuni interventi di interesse dell’area di pertinenza del COMUNE DI STARANZANO.

Il COMUNE DI STARANZANO intende operare in delegazione amministrativa intersoggettiva per l’opera “Miglioramento della ciclovia FVG 2 tra Grado, San Canzian d’Isonzo e Staranzano e connessione della stessa con la rete ecologica e della mobilità lenta”.

La normativa in vigore, legge regionale n. 14 dd. 31.05.2002, alla quale è stato aggiunto l’art. 51 ter (con l’art. 18 comma 1 della L.R. 6/2019), prevede ai sensi del comma 5 lett. d) che sia possibile per gli enti locali provvedere alla progettazione e all’esecuzione di lavori pubblici in delegazione amministrativa intersoggettiva affidandola ad enti e consorzi per lo sviluppo economico e industriale.

Ritenuto pertanto di affidare la progettazione e l’esecuzione dell’intervento al Consorzio di Sviluppo Economico del Monfalconese in funzione della competenza specifica acquisita e dell’attività finora svolta in delegazione amministrativa intersoggettiva su incarico della Regione FVG.

Considerato che il COMUNE DI STARANZANO metterà a disposizione del soggetto delegatario lo studio di fattibilità tecnica ed erogherà le risorse per successivi stati di avanzamento del procedimento e delle opere e vigilerà sull'esecuzione dei lavori. I progetti preliminare, definitivo/esecutivo dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Sindaci previa acquisizione dei pareri di competenza degli enti territoriali.

Lo Statuto del delegatario al comma 6 dell'art. 3 (Fini istituzionali) prevede che "La Regione, anche ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni possono delegare ai consorzi lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali".

Il delegatario, attraverso l'istituto della delega amministrativa intersoggettiva ai sensi degli artt.51, 51 bis e 51 ter della LR 14/2002 è delegabile alla realizzazione di opere o lavori pubblici.

Il Consorzio è iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con personale tecnico-amministrativo qualificato e con esperienza per la gestione di appalti di opere pubbliche.

Il Consorzio ha aderito alla Rete delle Stazioni Appaltanti della Regione FVG.

Il comma6 dell'art.64 della LR 3/2015 prevede che "La Regione, anche ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, gli enti locali o gli altri enti pubblici, tramite la stipula di convenzioni possono delegare ai consorzi lo svolgimento di attività e funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione di infrastrutture e servizi connessi alle finalità di cui al presente articolo, anche in aree al di fuori degli agglomerati industriali"

Inoltre tenuto conto che dalla data della delibera della giunta comunale:

- a causa dell'emergenza epidemiologica sul territorio nazionale sono state disposte misure urgenti con DPCM 1 marzo pubblicato nella G.U. 52 del 1 marzo 2020, con DPCM 4 marzo pubblicato nella G.U. 55 del 4 marzo 2020, con DPCM 8 marzo pubblicato nella G.U. 59 dell' 8 marzo 2020, con DPCM 9 marzo pubblicato nella G.U. 62 del 9 marzo 2020, con DPCM 11 marzo pubblicato nella G.U. 64 del 11 marzo 2020, in attuazione del D.L. 23 febbraio 2010 n.6 convertito in legge 5 marzo 2020 n. 13 recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" dalle organizzazioni sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell'Economia, del Lavoro, dello Sviluppo economico e della Salute;
- sono stati emanati i seguenti provvedimenti: Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020 e Ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- è stato condiviso in data 19 marzo 2020 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca-CISL e Fillea CGIL il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili";
- è stato emanato il DPCM 22 marzo 2020 pubblicato nella G.U. 76 del 22 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- richiamati i contenuti della Circolare della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prot. n. 16840 d.d. 18 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: Sospensione delle attività di cantiere
- della circolare del ministero delle infrastrutture e trasporti del 23.03.2020 sull’applicazione dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020 alle procedure disciplinate dal D.Lgs. 50/2016 e s.m. e con particolare riferimento alla sospensione prevista “ex lege” nei procedimenti pendenti alla data del 23.02.2020 che in quelli in fase di pubblicazione e che di un tanto deve essere fatta espressa menzione negli atti tecnico amministrativi.

VISTI il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e la L.R. 14/2002 e s.m. e i.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Recepimento delle premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

(Oggetto e finalità)

La presente convenzione disciplina i rapporti tra il delegante e il delegatario, che assume il ruolo di Ente realizzatore e stazione appaltante dell'intervento denominato “Miglioramento della ciclovia FVG 2 tra Grado, San Canzian d’Isonzo e Staranzano e connessione della stessa con la rete ecologica e della mobilità lenta” dell’importo di € 245.260,00, per il quale lo studio di fattibilità tecnica è stato redatto dal dott. Matteo de Luca ed approvato dall’UTI – Unione Territoriale Intercomunale CARSO ISONZO ADRIATICO con la deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 35 del 23.11.2017. Successivamente l’UTI, con Deliberazione dell’Assemblea n. 7 del 21.05.2018, ha individuato il Comune di Staranzano quale soggetto attuatore per lo svolgimento di tutti gli adempimenti correlati alla realizzazione del progetto in argomento.

Art.3

(Rapporto convenzionale)

1. Il delegante si avvale del delegatario per l’espletamento delle seguenti funzioni e attività tecniche ed amministrative relative alla progettazione, alla successiva realizzazione delle opere, al loro collaudo ed alla rendicontazione:

- individuazione del responsabile del procedimento;
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva comprese, qualora necessarie, procedure espropriative o acquisitive di immobili;
- stazione appaltante;
- affidamento delle consulenze, degli incarichi professionali e dei lavori;
- gestione dell’appalto, direzione lavori contabilità e misura, liquidazione e certificato di regolare esecuzione;
- coordinamento per la sicurezza (CSP + CSE);
- assistenza giuridico - amministrativa per la definizione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione dei lavori e che possano definirsi in via amministrativa;
- invio all’[Osservatorio dei contratti pubblici](#) (ANAC) di tutte le comunicazioni inerenti i

lavori e previste dalla disciplina vigente;
adempimento di tutte le operazioni corrispondenti alla funzione di stazione appaltante fino alla realizzazione e consegna dell'opera in ogni parte.

2 Il delegatario svolge le funzioni e le attività di cui al comma 1 in nome, per conto e nell'interesse del delegante, dandone espressa indicazione in ogni atto di competenza avente rilevanza esterna. Le parti si impegnano, secondo le rispettive competenze, a mettere in atto le attività indicate dalla presente convenzione per la realizzazione dell'intervento.

3 Il rapporto convenzionale è disciplinato dal presente atto, dalla L.R. 14/2002, e sue successive eventuali modifiche ed integrazioni, dal codice degli appalti e dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32".

Art. 4

(Tempi di realizzazione degli interventi)

Per quanto riferito in premessa in considerazione dell'emergenza epidemiologica per COVID-19 i termini definiti nel decreto di finanziamento sono "ex lege" prorogati e pertanto si pattuisce la seguente tempistica:

1. Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, compresa approvazione, **entro 2 mesi dalla firma della presente convenzione;**
2. Redazione e presentazione del progetto definitivo, **entro 2 (due) mesi** dalla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica;
3. Ottenimento delle autorizzazioni paesaggistiche, pareri, nulla-osta previsti per normativa, **entro 2 (due) mesi dalla approvazione del progetto definitivo;**
4. Redazione del progetto esecutivo, **entro 2 mesi dall'approvazione del progetto definitivo e ottenimento autorizzazioni e nulla osta;**
5. Affidamento e realizzazione degli interventi **entro 5 (cinque) mesi dall'approvazione del progetto esecutivo;**
6. Redazione della contabilità finale fino al Certificato di Regolare Esecuzione **entro 1 (uno) mese dal certificato di fine lavori;**
7. Rendicontazione **entro 1 (uno) mese dalla approvazione del certificato di regolare esecuzione.**

Si evidenzia ancora che il presente atto dovrà tener conto

Il progetto dovrà essere consegnato anche su supporto informatico, in un unico esemplare, e reso disponibile nel formato *.dwg Autocad per Windows e Word Windows per i testi.

Art.5

(Impegni del delegante)

1. Il delegante, in qualità di beneficiario, si obbliga a richiedere ovvero a fornire il C.U.P. (Codice Unico di Progetto). Il delegante inoltre si impegna a:
 - a) supportare i procedimenti autorizzativi relativi alla realizzazione delle opere in merito a pareri, autorizzazioni, nulla-osta e approvazioni comunque denominate, anche mediante indizione e tenuta di conferenze di servizi che si rendessero necessarie per l'acquisizione degli atti di assenso;
2. Il delegante provvede all'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo.
3. Il delegante partecipa attivamente alla vigilanza sull'esecuzione dei lavori.
4. Il delegante provvede all'approvazione definitiva del certificato di regolare esecuzione nonché alla presa in consegna delle opere.
5. Il delegante trasferisce al delegatario le risorse finanziarie affinché quest'ultimo provveda alle attività indicate al precedente art. 3 secondo le modalità di seguito indicate:

- 10% dell'importo di cui all'art.2, c.1 della presente convenzione pari a Euro 24.526,00 (ventiquattromilacinquecentoventisei/00) entro 30 giorni dalla stipula della presente convenzione. L'anticipazione, viene recuperata in occasione di ciascun pagamento operato dal delegante nei confronti del delegatario mediante una trattenuta pari al 10% del liquidato fino al raggiungimento dell'importo totale dell'anticipazione;
- ai sensi dell'art.51 ter della LR 14/2002 e s.m.i, gli importi vengono pagati dal delegante al delegatario sulla base della progressione della spesa inerente all'opera in relazione alle attività prestate dal proprio personale ed alle obbligazioni giuridiche assunte dal delegatario nei confronti di terzi per l'affidamento delle consulenze, degli incarichi professionali e dei lavori certificate dal delegatario entro 30 giorni dalla richiesta formulata via PEC;
- in ogni caso nel corso dell'anno 2020 non potrà essere trasferito al delegatario un importo superiore ad € 220.260,00, in quanto tale preciso importo è stato così previsto nel programma triennale 2020-2022 dei lavori pubblici. L'importo rimanente di € 25.000,00 potrà essere trasferito al delegatario nel corso dell'anno 2021.

6 I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intrattenuto presso la Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse – Agenzia di via Matteotti a Monfalcone – IBAN IT30U0887764610000000313501.

Art.6

(Impegni del delegatario)

1. Il delegatario si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture tecniche ed amministrative nella misura necessaria nelle fasi della progettazione dell'intervento e della realizzazione dei lavori di cui all'articolo 2 ed è comunque autorizzato ad agire come general-contractor avvalendosi per qualsiasi fase o incarico di professionalità esterne.
2. Il delegatario, in quanto responsabile dell'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 2, si impegna ad agire nel rispetto della normativa vigente.
3. Il delegatario adotta le procedure per l'affidamento degli incarichi professionali e degli appalti nel rispetto delle disposizioni normative di cui al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) deve richiedere il CIG – codice identificativo gara - indicando che sta svolgendo il suo compito in virtù della convenzione tra delegante e delegatario.
5. Il delegatario, una volta ottemperato a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici, stipula il contratto d'appalto che sarà inviato al delegante.
6. Il delegatario provvede ad inviare al delegante la documentazione necessaria per i pagamenti previsti dal superiore art.4, vidimata dal R.U.P. e completa di tutte le verifiche e degli adempimenti previsti per legge.
7. Il Responsabile unico del procedimento può autorizzare il direttore dei lavori a predisporre eventuali varianti in corso d'opera, nei limiti previsti dall'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, dandone immediata comunicazione al delegante.
8. Il delegatario trasmette al delegante il certificato di regolare esecuzione per la sua definitiva approvazione e per il pagamento del saldo finale.
9. Il delegatario garantisce ai funzionari preposti del delegante l'accesso agli atti relativi all'intervento conservati presso la propria sede, nonché l'ingresso ai cantieri, per ispezioni, controlli e verifiche.
10. Il delegatario si impegna a rispettare i termini di realizzazione dell'opera per consentire al delegante di rendicontare il relativo contributo entro il termine attualmente fissato del 15.03.2021. Eventuali richieste di proroga dovranno essere tempestivamente formalizzate dal delegatario al delegante.

11. Il delegatario provvede alla formale consegna dell'opera al delegante, o ad altro demanio pubblico previa indicazione ed autorizzazione da parte della Giunta Comunale, non appena il delegante stesso avrà approvato il certificato di regolare esecuzione. Fino all'approvazione da parte del delegante del certificato di regolare esecuzione, il delegatario deve mantenere in corretto stato di manutenzione tutte le opere eseguite.

Art. 7

(Responsabile unico del procedimento)

1. Le funzioni di responsabile unico del procedimento relativo all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 2, sono affidate all'ing. Fabio Pocecco, responsabile dell'ufficio tecnico del delegatario, che dovrà interfacciarsi con l'incaricato individuato dal delegante nella persona del Responsabile del Settore Tecnico del delegante, Geom. Diego Dotto.

Art.8

(Accesso agli atti)

1. Il diritto di accesso di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) agli atti relativi e conseguenti alla presente convenzione, è esercitato nei confronti del delegante.
2. Il delegatario trasmette tempestivamente al delegante le richieste di accesso alla documentazione amministrativa che dovessero pervenirgli nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Art. 9

(Spese del personale del delegatario e spese correnti e accessorie)

1. Il delegante rimborserà a richiesta del delegatario tutte le spese sostenute per qualsivoglia attività svolta dal personale dello stesso direttamente inerenti ai lavori di cui alla presente convenzione sulla base di analitica rendicontazione. Oltre a ciò le spese correnti, accessorie e generali ed incentivi vengono forfettariamente individuate in un importo pari al 5% del valore complessivo dell'intervento oggetto di delega. Tale importo, contenuto nel q.e. dell'opera, verrà liquidato ad avvenuta approvazione del delegante del certificato di regolare esecuzione.

Art. 10

(Quadro economico ed economie)

1. I rimborsi e i pagamenti effettuati a favore del delegatario in adempimento della presente convenzione devono trovare copertura nel quadro economico dell'intervento il cui valore complessivo è fissato in € 245.260,00 finanziati come indicato all'art.2.
2. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal delegante a utilizzare le eventuali economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di ulteriori oneri sostenuti per l'esecuzione dei lavori ovvero su richiesta del delegante per la realizzazione di altri lavori analoghi, per tipologia, a quelli oggetto della presente convenzione.

Art. 11

(Risoluzione della convenzione)

1. In caso di gravi inadempienze da parte del delegatario consistenti, in particolare, nell'inerzia e nel mancato rispetto dei tempi, il delegante, con comunicazione scritta, diffida il delegatario ad adempiere entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

2. In caso di mancato adempimento da parte del delegatario, entro il termine previsto al comma 1, la convenzione si intende risolta e il delegante potrà provvedere alla realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 2, avvalendosi di altro ente o struttura.

3. Le parti si impegnano al rispetto della normativa vigente ciascuna per i ruoli assunti, per quanto non previsto nel presente atto valgono tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di opere pubbliche. In caso di risoluzione della presente convenzione per inadempienza delle parti, le stesse saranno reciprocamente responsabili dei danni derivanti dal mancato o ritardato raggiungimento del fine.

Art.12

(Durata)

1. La presente convenzione è efficace dalla data della sottoscrizione fino all'avvenuta approvazione definitiva del certificato di regolare esecuzione e della presa in consegna delle opere da parte del delegante.

2. Può essere revocato l'affidamento dei lavori, senza che vi sia necessità di particolari motivazioni, in caso il delegante intenda assumere nuovamente la funzione di stazione appaltante. In ogni caso sono dovuti tutti i compensi previsti dalla presente convenzione relativamente alle funzioni svolte dal delegatario, fino alla data di riassunzione delle attività da parte del delegante.

Art. 13

(Controversie)

1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si impegnano a tentare, prima di ogni azione giudiziaria, l'amichevole composizione della lite. In caso di fallimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione il Foro competente viene individuato in quello di Gorizia. E' in ogni caso esclusa la clausola arbitrale.

Art. 14

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente saranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

2. Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi.

3. Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Art. 15

(Riservatezza dei dati)

1. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede di attuazione del medesimo.

2. In particolare, si impegnano a non divulgare notizie o informazioni inerenti i dati elaborati per conto dell'uno o dell'altro dei quali verrà a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

3. Il Consorzio si attiene comunque, come il COMUNE DI STARANZANO stesso, alle norme in vigore sulla tutela della Privacy (D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione di dati personali" e Regolamento UE 2016/679).

Art. 16

(Norma finale)

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, trovano applicazione le norme del Codice dei Contratti e il Codice civile e la L.R. 14/2002.

2. Il presente atto è stato redatto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, co. 14 del D.lgs. 50/2016.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005.

IL DELEGANTE	IL DELEGATARIO
Geom.. Diego Dotto	Dott. Cesare Bulfon